



Unione Europea



PN
FEAMPA
2021 | 2027



Regione Siciliana

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD) PRIORITÀ 3

Convenzione tra l'Organismo Intermedio
e il Gruppo di Azione Locale

PN FEAMPA

ITALIA 2021 | 2027

CONVENZIONE

tra

la Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Locale e della
Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

e

il Gruppo di Azione Locale nel Settore della Pesca (GAL)
“denominazione del GALP”

per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)

PRIORITÀ 3 - PN FEAMPA 2021-2027

(Art. 30 Reg. UE n. 2021/1139)

L'anno 2024 nel mese di aprile il giorno 19 in Palermo, TRA la Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Locale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea, successivamente denominata Organismo Intermedio o in sigla "OI" – Codice Fiscale 80012000826 e Partita IVA 02711070827, con sede in Salita dell'Intendenza n. 2 (Piazza Marina) – 90133 Palermo, rappresentata ai fini del presente atto nella persona del Dirigente Generale Alberto Pulizzi, domiciliato per la carica presso la predetta sede, che interviene al presente atto in qualità di Referente dell'OI, successivamente denominato in sigla ROI, del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

E

Il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca, successivamente denominato per brevità "GAL Pesca o GALP", Partita IVA _____ C.F. _____, con sede in _____, via _____, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la predetta sede, in qualità di attuatore della strategia territoriale _____ relativa all'area _____.

PREMESSO CHE

- 1) con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono state approvate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2) con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
- 3) con Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- 4) con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 final del 03 novembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- 5) con procedura scritta del 13 maggio 2023 del Comitato di Sorveglianza sono stati approvati i Criteri di Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo;
- 6) con Decreto MASAF del 19 aprile 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale;
- 7) con procedura scritta del Tavolo Istituzionale chiusa il 28/06/2023 sono stati approvati i seguenti documenti: documento metodologico per l'applicazione dei criteri di selezione, schema di avviso pubblico per la selezione dei GAL, format per la predisposizione della Strategia, modello di istanza

- per la selezione a due fasi, modello di istanza per la selezione ad una fase, modello di istanza per il sostegno preparatorio, modello di istanza per la richiesta del contributo sul sostegno preparatorio, modello di domanda di pagamento per il sostegno preparatorio;
- 8) con D.D.G. n. 528 del 03/08/2023 è stato approvato l'Avviso dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, nella qualità di OI, pubblicato nella GURS - Parte I - del 11/08/2023, n. 34;
 - 9) con atto sottoscritto rispettivamente dal ROI della Regione Siciliana il 1° agosto 2023 e dall'AdG il 5 settembre 2023, è stata stipulata la Convenzione registrata al prot. interno n. 0454341 del 6 settembre 2023 del MASAF - PEMAC 04;
 - 10) con D.D.G. n. 1106 del 19/12/2023 è stata approvata la graduatoria definitiva per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale da parte dell'OI, pubblicata nella GURS - Parte I - del 29/12/2023, n. 54, poi modificata con D.D.G. n. 1125 del 28/12/2023, segnatamente alla nota di cui al punto 8 dell'Allegato A – *Graduatoria definitiva domande ammissibili* dello stesso D.D.G. n. 1106 del 19/12/2023.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Organismo Intermedio (OI), e il Gruppo di Azione Locale della Pesca (GAL Pesca o GALP) “*denominazione*”, definendone responsabilità e obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di cui all'Allegato 1, ammessa a contributo con D.D.G. n. 1106 del 19/12/2023, nell'ambito dell'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 “*Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura*”, Obiettivo Specifico 3.1 “*Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*” di cui agli artt. 29 e 30 del Reg. UE n. 2021/1139.

Le attività sono esercitate dal GAL nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti europei (in particolare Reg. UE 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1139), dal PN FEAMPA 2021-2027, dai criteri di ammissione e selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 13 maggio 2023, dall'Avviso emanato dall'OI di cui alla premessa, nonché in ottemperanza alla documentazione attuativa emanata dall'Autorità di Gestione (AdG) e dagli OI del PN FEAMPA.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE n. 2021/1060 e dal Reg. UE n. 2021/1139, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL approvata (Allegato 1) e dei controlli ex post in coerenza con la conclusione della Programmazione FEAMPA 2021-2027.

Articolo 4 - Contributo pubblico e quota privata per l'attuazione della SSL

Per l'attuazione della SSL approvata con D.D.G. n. 1106 del 19/12/2023 è riconosciuta la spesa di seguito specificata:

Importo Progetto Complessivo (€)	Quota Privata (€)	Altri finanziamenti pubblici (€)	Importo ammissibile Contributo SSL (€)	Importo ammissibile Spese di Gestione (€)

Articolo 5 - Erogazione delle risorse

L'erogazione del contributo, di cui al precedente Art. 4, avverrà nei termini e secondo le modalità stabilite dall'OI coerentemente con quanto previsto dall'Avviso di selezione e impartite dall'AdG.

L'erogazione del contributo pubblico direttamente gestito dal GAL da parte dell'OI è effettuata - nel rispetto delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - sul c/c dedicato intestato al GAL Pesca, come dallo stesso comunicato, congruamente agli importi specificati nella SSL approvata, sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo, secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione approvato con il D.D.G. n. 528/Pesca del 03/08/2023 e dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI, tempo per tempo vigente, approvato dall'AdG.

Articolo 6 - Obbligo di spesa

Il GAL si impegna, su richiesta dell'OI, a presentare la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL. Tali documenti potranno essere oggetto di incontri con l'OI (come per le attività di monitoraggio e controllo all'art. 15 della presente Convenzione).

Il GAL è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle Azioni previste dalla SSL approvata, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1139 e nel rispetto dei tempi indicati dall'OI. La fase di rendicontazione potrà avvenire oltre il termine previsto per l'ultimazione della SSL, secondo tempi e modalità stabilite dall'OI.

Art. 7 - Modifiche della Convenzione

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la stessa.

Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Le Parti, nello specifico, si impegnano a modificare la Convenzione nei limiti e nelle modalità descritte nell'Art. 12 - *Modifiche alla SSL, varianti e proroghe*.

Art. 8 - Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla Convenzione

Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.

L'OI, in merito all'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in oggetto di questa Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le suddette funzioni.

Il GAL si impegna a trasmettere all'OI e all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Il GAL si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 9 - Compiti e obblighi dell'OI

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nella qualità di Organismo Intermedio, in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione dell'Azione 1 e dell'Azione 2 dell'OS 3.1 nell'ambito della Priorità 3.

L'OI si impegna a:

- fornire un supporto al GAL in fase di predisposizione, se del caso, degli avvisi o bandi, ovvero fornire il proprio nulla osta entro e non oltre un termine stabilito dall'OI;
- verificare e approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal GAL con le modalità descritte dall'Art. 12 - *Modifiche alla SSL, varianti e proroghe*;
- provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione;
- assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del GAL;
- verificare le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal GAL;
- erogare i contributi e le eventuali anticipazioni al GAL, adottando atti e procedure che salvaguardino la possibilità di rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità, relativamente agli interventi a titolarità, in cui le operazioni sono attuate direttamente dal GAL in qualità di beneficiario;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da Art. 15 della presente Convenzione;
- proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente

- realizzabile quanto programmato con modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il GAL;
- dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal GAL;
 - convocare riunioni periodiche per la valutazione dell'avanzamento della Strategia e fornire supporto per eliminare/mitigare eventuali criticità in fase di realizzazione della SSL;
 - valutare la coerenza, l'ammissibilità e fattibilità dei progetti operativi per l'attuazione della Azioni a titolarità, comunicando le eventuali prescrizioni correttive.

Art. 10 - Compiti e obblighi del GAL

Essendo titolare della SSL e delle operazioni da essa previste, il GAL conserva, nei confronti dell'OI, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

Il GAL è chiamato a svolgere i seguenti compiti previsti al par. 3 dell'Art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile, interno al GAL, della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della Strategia;
- f) valutare l'attuazione della Strategia.

In particolare, il GAL si impegna a:

- attuare le azioni previste nella SSL nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma;
- mantenere le condizioni di ammissibilità relative all'avviso pubblico regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del GAL;
- garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente, rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai soci del GAL, o a società dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sono ammissibili esclusivamente nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedura aperta, ovvero modalità di selezione idonee a garantire la massima partecipazione e, dunque, senza alcun restringimento né limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione;
- garantire che tutte le azioni messe in opera dal GAL siano realizzate all'interno del territorio del GAL o lo interessino in maniera diretta;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività, come da Art. 15 della presente Convenzione;

- nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del GAL nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione;
- redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal GAL;
- completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente Convenzione entro il termine fissato;
- osservare tutte le disposizioni previste dall'Avviso di selezione, approvato con il D.D.G. n. 528/Pesca del 03/08/2023, e del Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI, tempo per tempo vigente, approvato dall'AdG.

Art. 11 - Quadro finanziario

1. Disimpegno: al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105, 106 107 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'OI ed il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma Nazionale FEAMPA per gli interventi di competenza nell'ambito della Priorità 3.
2. Soglia minima di realizzazione: il GAL, quindi, si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione FEAMPA 2021-2027, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 90% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.

In ogni caso il GAL si impegna, al fine di raggiungere la soglia minima di spesa sopraindicata, a rispettare il seguente cronoprogramma di spesa minima rendicontata pari ad almeno:

- il 10% entro 1 anno dall'approvazione della strategia;
- il 50% entro 2 anni dall'approvazione della strategia;
- il 70% entro il 31/12/2026;
- il 90% entro il 30/06/2029 (soglia minima di spesa).

L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del GAL, rispetto a quanto previsto nel precedente comma potrà comportare la riduzione della partecipazione finanziaria del PN FEAMPA all'attuazione della SSL, con obbligo per il GAL di rimodulare il piano finanziario della stessa SSL.

Nel caso in cui la rimodulazione finanziaria della SSL non sia possibile, sarà applicata una decurtazione del budget previsto per le spese di gestione e animazione concesse. Le risorse eventualmente liberate saranno riassegnate equamente o proporzionalmente in base alla loro performance, con altro atto, ad altri GAL operanti nella Regione o semplicemente disimpegnati in caso di assenza di altri GAL.

Art. 12 - Modifiche alla SSL, varianti e proroghe

Il GAL può proporre nel periodo della programmazione FEAMPA una o più modifiche e/o variazioni alla

SSL, secondo quanto previsto dalle disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'OI che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PN FEAMPA e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del GAL deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL **non possono** in nessun caso comportare:

- a) un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della Priorità 3 del PN FEAMPA;
- b) la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
- c) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- d) l'alterazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del GAL;
- e) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL tale da non consentire il collocamento in graduatoria in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo
- f) una diminuzione della quota privata approvata con la Strategia.

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata.

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, a condizione che tali modifiche non comportino la variazione del contributo totale assegnato, come indicato nel Manuale delle procedure e dei controlli. Resta comunque l'obbligo di comunicazione all'OI di tali modifiche.

La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del GAL deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'OI, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal Reg. UE n. 2021/1060, dal PN FEAMPA, dal DPR sull'ammissibilità delle spese, dal Manuale di procedure e controlli e dai Documenti attuativi approvati dal Comitato di Sorveglianza; in caso di autorizzazione di proroga, nei termini massimi previsti dall'Avviso pubblico, la durata della presente Convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo termine concesso.

Art. 13 - Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

L'OI si impegna a verificare e, se del caso, a portare tempestivamente a conoscenza del GAL eventuali comunicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

Il GAL si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'AdG e all'OI.

Il GAL si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica clld.feampa@masaf.gov.it e nel contempo all'OI all'indirizzo di PEC dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

Il GAL si impegna a partecipare alle riunioni indette dall'AdG, dai Servizi della Commissione, dall'OI e dalla Rete GAL nazionale.

Il GAL è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, a tal fine deve:

- 1) Realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste.
- 2) Dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede, ove affiggere i seguenti atti:
 - l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL (riportante il numero di deliberazione, la data e l'oggetto);
 - avvisi per il reclutamento del personale;
 - bandi di gara.
- 3) Dotarsi di un sito web da aggiornare continuamente e in cui pubblicare:
 - statuto e l'organigramma del GAL;
 - l'elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dall'organo decisionale del GAL (riportante il numero di deliberazione, la data e l'oggetto);
 - avvisi per il reclutamento del personale;
 - bandi di gara;
 - il regolamento interno del GAL;
 - altri regolamenti e/o disciplinari del GAL;
 - le attività di animazione.

All'interno del sito web del GAL dovranno essere obbligatoriamente presenti i link di collegamento al sito ufficiale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, del MASAF e dell'Unità di assistenza tecnica FAMENET.

Ogni documento affisso/pubblicato dovrà riportare la data dell'affissione/pubblicazione.

Art. 14 - Sistema informativo

Il GAL si impegna ad inserire all'interno del sistema informativo del PN FEAMPA i dati relativi alle attività della SSL, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali; inoltre, si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il ruolo di inseritore dei dati.

L'OI si impegna a coordinare, sovrintendere e validare le operazioni svolte dal GAL sul sistema informativo; inoltre si impegna all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole all'AdG.

Il GAL dovrà, inoltre, fornire su richiesta dell'OI, la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.

Art. 15 - Attività di monitoraggio, controllo e valutazione

L'OI e il GAL si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo.

1. **Monitoraggio:** in fase di attuazione della SSL, il GAL si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, aggiornamento e valutazione della Strategia con le modalità descritte ai fini della partecipazione dell'Avviso pubblico regionale approvato con il D.D.G. n. 528/Pesca del 03/08/2023. Per la verifica dell'andamento dell'attuazione della SSL dal punto di vista finanziario, procedurale e del raggiungimento degli obiettivi, il GAL dovrà presentare relazioni di avanzamento lavori secondo il modello previsto, qualora richieste dall'OI.

L'OI si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del GAL attraverso le necessarie interlocuzioni dell'avanzamento periodico, individuando i correttivi strategici opportuni organizzando specifici incontri con il GAL.

2. **Controllo:** l'OI si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG predisposto in conformità all'art. 69 par. 11, all'allegato XVI del Reg. (UE) n. 2021/1060 e alle procedure definite dall'AdG per le funzioni ad esso delegate.

I controlli saranno effettuati a garantire il rispetto dell'Art.11 - *Ammissibilità delle domande* del Reg. (UE) n. 2021/1139.

3. **Valutazione:** il GAL si impegna, come riportato dall'art. 33, paragrafo 3, lett. f) del Reg. UE n. 2021/1060, a verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.

L'OI si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi svolti nell'ambito del sistema informativo.

Art. 16 - Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAL si impegna a rendere disponibili all'OI, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti allo stato delle procedure nei tempi stabiliti dallo stesso OI.

Art. 17 - Risoluzione della Convenzione

In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del GAL, tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività derivanti della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto decorsi i termini dell'apposita diffida scritta ad adempiere da parte dell'OI.

Articolo 18 - Principio di leale collaborazione

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegnano ad un'attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Articolo 19 - Poteri sostitutivi

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente Convenzione, il ROI intima al GAL di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate assegnando un termine congruo per adempiervi, superato infruttuosamente il quale, l'OI può disporre la revoca delle attività in capo al GAL oggetto della presente Convenzione con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Articolo 20

Integrazione e aggiornamento della Convenzione

Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 21 - Rinuncia al finanziamento

In caso di rinuncia da parte del GAL all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione al ROI. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi, se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita con i relativi interessi maturati e la rivalutazione monetaria.

Articolo 22 - Revoca del finanziamento

Fermo restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAL degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dal ROI, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, lo stesso potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.

Qualora il GAL non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla escussione del titolo a garanzia prestato dal GAL e dagli eventuali beneficiari terzi.

Articolo 23 - Trattamento dei dati

Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.

Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Ai sensi del predetto impianto normativo, il trattamento dei dati personali

contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

Articolo 24 - Disposizioni finali

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PN FEAMPA 2021-2027.

Articolo 25 - Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, _____

Per il GAL
Il rappresentante legale

Per l'Organismo Intermedio
Il Referente dell'OI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – SSL